

**Azzano San Paolo, 18.01.2017**

**Spett.li Clienti  
LORO SEDI**

**Oggetto: novità fiscali della legge di bilancio 2017**

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, entrata in vigore 1° gennaio 2017 ha introdotto numerose e rilevanti novità in campo fiscale che vanno a integrare quelle previste dal D.L. collegato n. 46/2016



<b>Norme riguardanti prevalentemente persone fisiche</b>		
<b>Rif. Norm.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 1, comma 2, lett. a)	<b>Detrazione maggiorata per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici</b>	<p>Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione (65%) per interventi di efficienza energetica sugli edifici.</p> <p><b>Le modifiche</b></p> <p>La proroga è invece prevista fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali per le quali è prevista, inoltre, un'articolata disciplina. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ detrazione 70% - se interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;</li> <li>▪ detrazione 75% - se sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.</li> </ul> <p>Importo massimo spesa agevolabile - euro 40.000 x n. unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Atteso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Resta fermo per le spese sostenute dall'1/1/16 al 31/12/17 per interventi di riqualificazione energetica condominiali, talune persone a basso reddito (entro no tax area), in luogo della detrazione potranno optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori degli interventi.</p> <p>Le detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP.</p> <p>È bene ricordare che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è ripartita in 10 quote annuali di pari importo</p>
Articolo 1, comma 2, lett. c) punto 1	<b>Detrazione maggiorata per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</b>	<p>La percentuale del 50%, prevista dalla legge di stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2016, è stata prorogata al 31 dicembre 2017.</p> <p>Si tratta delle seguenti spese per le quali è possibile fruire della detrazione in caso di ristrutturazione dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mobili nuovi;</li> <li>▪ Grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici), nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</li> </ul> <p>La detrazione per l'acquisto di mobili, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (anche se di importo superiore alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione) ed è calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro (calcolato indipendentemente dall'importo delle spese per i lavori di ristrutturazione).</p> <p><b>Le modifiche</b> - per le spese sostenute nel 2017 la detrazione si applica limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Inoltre, l'importo complessivo, che come si è detto, non può essere superiore a 10.000 euro, deve essere considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.</p>

<p>Articolo 1, comma 2, lett. c) punto 2</p>	<p><b>Detrazione maggiorata per interventi antisismici</b></p>	<p>Spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 - detrazione del 65% della spesa sostenuta.</p> <p>Spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 - le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici (abitazioni o commerciali - industriali) ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), nonché nella zona sismica 3 - vedi ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/03 - spetta una detrazione del 50% della spesa sostenuta, calcolata su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.</p> <p>Tuttavia, con il passaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a 1° classe di rischio inferiore - detrazione pari al 70% (75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali);</li> <li>▪ a 2° classi di rischio inferiori - detrazione pari all'80% (85% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).</li> </ul> <p>Se gli interventi sono realizzati sulle parti condominiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le detrazioni del 75% e dell'85% si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato le unità immobiliari di ciascun edificio;</li> <li>▪ in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.</li> </ul> <p>Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.</p>
<p>Articolo 1, comma 151 - 151</p>	<p><b>Rientro dei lavoratori qualificati dall'estero</b></p>	<p>È stato esteso l'ambito soggettivo della disciplina per il rientro dei lavoratori qualificati dall'estero, di cui all'articolo 16, comma 1 del DLGS n.147 del 2015, anche ai lavoratori autonomi. La quota di reddito esente da IRPEF è stata, inoltre, aumentata dal 30 al 50%. L'agevolazione si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.</p>

<p>Articolo 1, comma 160</p>	<p><b>Premi di risultato del prestatore di lavoro</b></p>	<p>Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% per la tassazione delle seguenti somme, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevati a 3.000 euro a decorrere dal 2017), corrisposte al prestatore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;</li> <li>▪ somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva si applica salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il quale opterebbe così per la tassazione ordinaria delle somme. La possibilità di assoggettare le suddette somme a imposta sostitutiva riguarda il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a 50.000 euro (elevato a 80.000 euro dal 2017). È stato, inoltre, specificato che, l'agevolazione non si applica ai fringe benefit, quali automobili concesse in uso, prestiti a condizioni agevolate, alloggi, etc. È stata, infine, stabilita l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari e dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni.</p>
<p>Articolo 1, comma 554 e 555</p>	<p><b>Rivalutazioni terreni e partecipazioni non quotate</b></p>	<p>È stata prorogata di 1 anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa. La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 e necessita della perizia e il pagamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2017. Le aliquote delle imposte sostitutive restano dell'8% sia per le partecipazioni che per i terreni.</p>
<p>Articolo 1, comma 617</p>	<p><b>Spese di istruzione</b></p>	<p>Aumenta l'importo massimo della spesa per il calcolo della detrazione. L'art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR prevede la detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scuola dell'infanzia (bambini da 3 a 6 anni - scuola materne);</li> <li>- Scuole del primo ciclo di istruzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scuola primaria (scuole elementari);</li> <li>▪ Scuola media inferiore;</li> </ul> </li> <li>- Scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore).</li> </ul> <p>La detrazione si calcola su un importo massimo (finora di 400 euro) che è stato ora aumentato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 564 euro per il 2016;</li> <li>▪ 717 euro per il 2017;</li> <li>▪ 786 euro per il 2018;</li> <li>▪ 800 euro dal 2019.</li> </ul>
<p>Articolo 1, comma 40</p>	<p><b>Canone Rai</b></p>	<p>Il canone Rai è ridotto da 100 a 90 euro</p>
<p>Articolo 1, comma 36</p>	<p><b>Ritenuta del 4% dovuta dal condominio</b></p>	<p>Il versamento della ritenuta del 4% come acconto dell'imposta dovuta dal percipiente va effettuato dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento della soglia di 500 euro.</p>

Articolo 1, comma 152	<b>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</b>	<p>Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.</p> <p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 del C.C..</p> <p>L'opzione, revocabile, da esercitarsi tramite interpello, può essere estesa a uno o più dei familiari.</p> <p>Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.</p>
Articolo 1, comma 161	<b>Reddito di lavoro dipendente - esclusi dalla base imponibile i premi contro il rischio di non autosufficienza</b>	<p>Non costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.</p>
Articolo 1, comma 162	<b>Reddito di lavoro dipendente - interpretazione autentica</b>	<p>In base all'art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente l'uso delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente e offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza di cui all'art. 100, comma 1, del TUIR. È stato ora chiarito, con una norma interpretativa che tali disposizioni si applicano anche in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.</p>
Articolo 1, comma 210	<b>Si allarga la no tax area per i pensionati</b>	<p>Sia che il titolare di pensione abbia più o meno di 75 anni la no tax area è ora di 8.000 euro. In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</li> <li>1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;</li> <li>1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.</li> </ol>

<p>Articolo 1, comma 211</p>	<p><b>Pensioni delle vittime del dovere e loro familiari esenti da IRPEF</b></p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si applicano i seguenti benefici fiscali in materia di esenzione dall'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>articolo 2, della legge n. 407 del 1998:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comma 5 - il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF;</li> <li>▪ comma 6 - le pensioni privilegiate dirette di 1° categoria erogate a soggetti che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF.</li> </ul> </li> </ul> <p>Art. 3, comma 2, della L. n. 206 del 2004 - esenzione da IRPEF per le pensioni maturate a favore di tutti coloro che hanno subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori</p>
<p>Articolo 1, comma 353</p>	<p><b>Premio per nascite e adozioni</b></p>	<p>A decorrere dal 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il premio è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.</p>
<p>Articolo 1, comma 537-544</p>	<p><b>Lotteria collegata agli scontrini e alle ricevute fiscali</b></p>	<p>Il cliente che vuole partecipare alla lotteria deve chiedere all'esercente che indichi il suo codice fiscale sullo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Con un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Tuttavia a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.</p>
<p>Articolo 1, comma 152</p>	<p><b>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</b></p>	<p>Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.</p> <p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 del C.C..</p> <p>L'opzione, revocabile, da esercitarsi tramite interpello, può essere estesa a uno o più dei familiari.</p> <p>Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.</p>

Articolo 1, comma 161	<b>Reddito di lavoro dipendente - esclusi dalla base imponibile i premi contro il rischio di non autosufficienza</b>	Non costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
<b>NORME RIGUARDANTI SOGGETTI IMPRENDITORI</b>		
Articolo 1, comma 567	<b>Note di variazione in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore</b>	Le note di credito IVA nel caso in cui il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali possono essere emesse solo al termine della procedura. Si tratta di una retromarcia rispetto alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che aveva modificato l'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, consentendo alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione dell'assoggettamento a una procedura concorsuale; l'efficacia della disposizione, tuttavia, era rinviata al 1° gennaio 2017. In sostanza, il comma 567 in commento, ha annullato, sul punto, l'intervento della Legge di Stabilità 2016 prima ancora che trovasse applicazione. <a href="#">A breve un approfondimento sulla rivista.</a>
Articolo 1, commi 8-13	<b>Proroga del super ammortamento e nuovo iper ammortamento</b>	È stata prorogata l'agevolazione della maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi (cd.super ammortamento) prevista per imprese e lavoratori autonomi dalla Legge di Stabilità 2016; è stata inoltre introdotta con riferimento a taluni investimenti altamente tecnologici destinati all'industria la maggiorazione dell'ammortamento del 150% (e del 40% dei relativi software applicativi). Non sono state riproposte le agevolazioni sulle autovetture. <a href="#">Cfr Settimana professionale n. 42/2016.</a>
Articolo 1, commi 15-16	<b>Credito di imposta per ricerca e sviluppo</b>	Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020 (quindi un anno in più). Sono inoltre aumentate le soglie percentuali e il limite per la determinazione del credito d'imposta, che passano rispettivamente dal 25% al 50% e da 5 milioni a 20 milioni. Le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. <a href="#">A breve un approfondimento sulla rivista.</a>
Articolo 1, comma 4, 5 e 6	<b>Credito d'imposta per le imprese alberghiere</b>	Previsto fino al 2016, è prorogato al 2017 e 2018, nella misura del 65% (piuttosto che del 30%), a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riqualficazione energetica</li> <li>▪ Ristrutturazione edilizia</li> <li>▪ Interventi antisismici.</li> </ul> L'agevolazione compete ora anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito d'imposta è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Limite di spese sostenute agevolabili di 200.000 euro nei periodi di imposta.
Articolo 1, comma 52-58	<b>Finanziamenti a tasso agevolato per investimenti delle PMI</b>	È stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013. Il contributo statale in conto impianti per i suddetti investimenti tecnologici è maggiorato del 30 per cento rispetto all'attuale disciplina, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione Europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Articolo 1, commi 65-69	<b>Potenziare le agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative</b>	La detrazione IRPEF relativa alle somme investite nel capitale di start-up innovative potrà essere calcolata dal 2017 su un importo massimo di un milione di euro. Passa al 30% la percentuale di detrazione spettante. Il termine minimo di mantenimento dell'investimento agevolato sale da due a tre anni. L'efficacia delle nuove misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE. Gli atti costitutivi di startup innovative potranno essere redatti anche con la firma autenticata. <a href="#">A breve un approfondimento sulla rivista.</a>
Articolo 1, commi 17 - 23	<b>La contabilità semplificata secondo il criterio di cassa oppure di registrazione</b>	Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, dovranno determinare reddito e base imponibile Irap secondo il nuovo criterio della cassa (o in alternativa di registrazione dei documenti) e non più in base al criterio della competenza temporale. <b>Cfr. Settimana Professionale n. 1/2017</b>
Articolo 1, commi 32-35	<b>Iva al 5% per il trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare</b>	È stata eliminata l'esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; a tali prestazioni si applica l'aliquota IVA del 5%. Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.



<p>Articolo 1, comma da 549 a 553</p>	<p><b>Aiuto alla crescita economica (ACE) – modifiche alla disciplina</b></p> <p><b>Ed inoltre....</b></p> <p><b>Norme antielusive riguardanti Interessi passivi</b></p>	<p><b>Nuovi coefficienti di rendimento.</b>  Restano ferme le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (4%), al 31 dicembre 2015 (4,5%), al 31 dicembre 2016 (4,75%).  Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%. Dal 2018 in poi è elevata al 2,7%.</p> <p><b>Norme antielusive</b>  Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (disposizione che si applica dal 2016).  Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La limitazione del riporto delle perdite di cui all'art. 84, comma 3 del TUIR, - nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate - è stata estesa anche alle eccedenze di interessi in deducibili (oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'art. 96 del TUIR), nonché alle eccedenze del rendimento nozionale, posto a base del calcolo della deduzione dal reddito, a titolo di ACE;</li> <li>- Nelle situazioni di crisi di impresa - concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o di procedure estere a queste equivalenti - la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell'80%, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 4, del TUIR non dedotti e riportati;</li> <li>- La limitazione al riporto delle perdite prevista dall'art. 172, comma 7 del TUIR in caso di fusione - secondo cui le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto a determinate condizioni previste dalla stessa disposizione - che già erano applicabili anche agli interessi in deducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'art. 96 del TUIR, si applicano ora anche all'eccedenza relativa all'ACE. La stessa estensione è stata operata anche nei casi di scissione.</li> </ul> <p><b>Nuova ACE per ditte individuali e società di persone</b>  Viene prevista l'estensione della disciplina, mediante applicazione automatica dell'ACE, a imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (disposizione che si applica già dal 2016). Per tali soggetti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.</p> <p><b>Acconti per il 2017</b>  La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 dovrà essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
---------------------------------------	--	--

<p>Articolo 1, comma 547</p>	<p><b>IRI – nuovo regime opzionale di tassazione per imprese individuali, società di persone e S.r.l e Coop. a ristretta base proprietaria</b></p>	<p>Dal 2017 imprenditori individuali e società di persone (S.n.c. e S.a.s.) in contabilità ordinaria potranno optare per l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), un regime che consente di separare il reddito d'impresa da quello dell'imprenditore (o del socio della Snc o Sas), assoggettando il primo, se non distribuito, all'aliquota proporzionale IRES del 24%.</p> <p>Dal reddito d'impresa, determinato secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito IRPEF, sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall'imprenditore individuale, dai suoi collaboratori familiari o dei soci, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili - nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata.</p> <p>Una volta che l'utile è prelevato dall'imprenditore o dai soci la tassazione in capo a questi è quella progressiva con le aliquote IRPEF. Dunque, imprenditore e soci saranno tassati solo in base a quanto effettivamente prelevato.</p> <p>Possono optare per l'IRI anche le S.r.l. o Coop. che hanno i requisiti per optare per la trasparenza. La nuova possibilità di opzione per il regime IRI, prevede peraltro anche per tali soggetti IRES l'applicazione delle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF e non quelle del reddito della disciplina IRES. Gli utili derivanti dalla partecipazione in S.r.l. o Coop. a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime IRI una volta incassati dal socio persona fisica concorrono alla formazione del suo reddito quale reddito d'impresa, come accade per la partecipazione nelle società di persone; essi perdono quindi la natura di redditi di capitali e, pertanto, ad essi non si applica in presenza di partecipazione non qualificata la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dagli artt. 26 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p><a href="#">A breve un approfondimento sulla rivista.</a></p>
<p>Articolo 1, comma 37</p>	<p><b>Agenti e rappresentanti – aumenta il limite per locazione e noleggio di autovetture</b></p>	<p>Per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio è stato elevato il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan. In particolare, tale limite è stato aumentato da 7 milioni di lire a 5.164,57 euro. La norma pone rimedio ad una incongruenza poiché il limite non era coerente con gli altri limiti imposti per operazioni alternative (proprietà e leasing).</p>
<p>Articolo 1, comma 556-564</p>	<p><b>Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni non quotate</b></p>	<p>È nuovamente riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali, anche in contabilità semplificata, che nella redazione del bilancio non adottano gli IAS. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva da rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.</p> <p>Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16% per i beni ammortizzabili;</li> <li>- 12% per i beni non ammortizzabili.</li> </ul> <p>Occorre versare le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. È possibile la compensazione degli importi dovuti con eventuali crediti disponibili.</p> <p><a href="#">A breve un approfondimento sulla rivista e una specifica informativa.</a></p>

Articolo 1, comma 565	<b>Assegnazione agevolata beni mobili e immobili ai soci</b>	Le società, di persone e di capitali possono assegnare ai soci entro il 30 settembre 2017 beni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;</li> <li>▪ mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.</li> </ul> Nessuna modifica rispetto alla scorsa edizione. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere ora effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il 60% entro il 30 novembre 2017;</li> <li>▪ il 40% entro il 16 giugno 2018.</li> </ul> L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformano in società semplici.
Articolo 1, comma 566	<b>Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale</b>	Entro il 31 maggio 2017 l'imprenditore individuale potrà estromettere in regime agevolato gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31 ottobre 2016. Nessuna modifica rispetto alla precedente edizione. L'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017;</li> <li>▪ richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP dell'8%.</li> </ul> I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.
Articolo 1, comma 81	<b>Trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure concorsuali</b>	Con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti.
<b>DI TUTTO UN PO' ...</b>		
Articolo 1, comma 44	<b>Coltivatori diretti e IAP - Redditi dominicali e agrari esenti da IRPEF</b>	Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Articolo 1, comma 47	<b>Fondi rustici montani</b>	Sui trasferimenti di proprietà si applica l'imposta di registro fissa e l'esenzione dalle imposte catastali.
Articolo 1, comma 48	<b>Accisa sulla birra</b>	Dal 2017 accisa ridotta a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.
Articolo 1, comma 535-536	<b>Depositi fiscali di prodotti energetici</b>	Sono state apportate modifiche, con decorrenza 2010, alla disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici. Si ricorda che il regime del deposito fiscale la cui attività è soggetta a licenza è consentito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5;</li> <li>• per gli impianti petrolchimici.</li> </ul>
<b>ENTI NO PROFIT</b>		

Articolo 1, comma 50	<b>Associazioni sportive dilettantistiche - più facile l'accesso al regime di determinazione forfaitaria del reddito</b>	Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere al regime opzionale per la determinazione forfaitaria del reddito se non superano la soglia annuale di 400.000 euro di proventi (precedentemente era 250.000). Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 2 della L. n. 398/1991 il reddito imponibile dei soggetti che esercitano l'opzione viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Articolo 1, commi 59-64	<b>Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti</b>	Gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le Onlus, che acquisteranno beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti, potranno usufruire di un contributo del 15% corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto <b>Adempimenti</b> - Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. <b>Disposizioni attuative</b> - Con decreto di natura non regolamentare del MISE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione; con il medesimo decreto saranno definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa.
Articolo 1, comma 211	<b>Tracciabilità erogazioni liberali in favore delle scuole</b>	Ai fini dello "school bonus", le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.
<b>GRANDI AZIENDE</b>		
Articolo 1, commi 24 - 31	<b>Nasce l'IVA di Gruppo</b>	I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo denominato "gruppo IVA". Le disposizioni di applicano dal 1° gennaio 2018.
Articolo 1, commi 38-39	<b>Pagamento cumulativo della tassa automobilistica</b>	Le aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, possono pagare la tassa automobilistica in modo cumulato.
Articolo 1, comma 76 - 80	<b>Società quotate possono utilizzare le perdite di newco in cui hanno una partecipazione</b>	Per le società fra cui intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle stesse) con le modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi di cui all'art. 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'Agenzia delle Entrate).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Vincenzo Bona

*Vincenzo Bona*